

**Statuto
della
Società Italiana di Mesoterapia ETS**

**Articolo 1
Premessa e Costituzione**

1.1. In seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria, la Società Italiana di Mesoterapia di seguito indicata con la sigla SIM costituita a Roma con atto pubblico del notaio Nicola Villani repertorio numero 8901/3835 il giorno 6 Marzo 1975, rinnova il proprio statuto in completa continuità operativa e in conformità con il D.M. del 2 Agosto 2017.

1.2. La denominazione della Società è "**Società Italiana di Mesoterapia ETS**" - di seguito indicata con SIM.

1.3. La durata della società italiana di mesoterapia è illimitata.

**Articolo 2
Sede della Società Italiana di Mesoterapia**

2.1 La SIM ha sede legale a Roma, ma può costituire nuove sedi aggiuntive sia sul territorio nazionale che internazionale.

2.2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà in qualsiasi momento di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, può istituire nuove sedi secondarie, nazionali o internazionali, sopprimere le sedi secondarie sia in Italia e all'estero. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi di rappresentanza sia sul territorio nazionale o internazionale e trasferirle o sopprimerle secondo necessità.

Attraverso il regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo sono istituite sedi regionali e/o provinciali.

**Articolo 3
Scopo della società Italiana di Mesoterapia**

3.1. La SIM non ha scopo di lucro e gli Associati non percepiscono retribuzione anche qualora assumano cariche sociali.

3.2. La SIM, fin dal 1975, ha lo scopo di promuovere e sostenere la ricerca scientifica, nazionale e internazionale, diffondere la conoscenza e il ruolo della mesoterapia nelle sue diverse aree di applicazione attraverso la formazione e l'aggiornamento, redigere pubblicazioni scientifiche, raccomandazioni e linee guida utili a definire il ruolo della mesoterapia nei percorsi di cura nell'ambito del sistema sanitario basandosi sui risultati delle ricerche e le evidenze scientifiche.

In particolare la SIM persegue le seguenti finalità:

- a. Promuove e propone protocolli di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale nei vari campi di applicazione della mesoterapia;
- b. Promuove i principi della legge n. 38 del 15 Marzo 2010 concernente "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010) nell'area di applicazione antalgica della mesoterapia;
- c. Promuove, organizza e pubblica il risultato di opinioni di esperti, revisioni scientifiche, consensus scientifiche, raccomandazioni e linee guida, anche in collaborazione con altre società scientifiche Nazionali e/o Internazionali per garantire la multidisciplinarietà;
- d. Promuove e attua scambi scientifici con ricercatori / operatori sanitari nazionali e internazionali e con altre Società Scientifiche;
- e. Collabora con le Istituzioni Sanitarie per studiare, migliorare e diffondere i principi di appropriatezza della mesoterapia al fine di individuare efficienti percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- f. Diffonde il corretto impiego della mesoterapia nel rispetto del codice deontologico, dell'etica professionale e delle normative vigenti;
- g. Promuove e organizza corsi di formazione universitari (corsi di perfezionamento, master, ecc), percorsi di educazione medica continua (anche a distanza), scuole di formazione, convegni scientifici e redige testi medico-scientifici sulla mesoterapia applicata nelle varie branche della medicina;
- h. Promuove una corretta comunicazione verso il pubblico anche attraverso il portale istituzionale della SIM, con comunicati per i media e materiale destinato al cittadino/paziente.

3.3. La SIM persegue i propri scopi autonomamente e indipendentemente (è apolitica, apartitica), non ha diretta o indiretta partecipazione con attività imprenditoriali o sindacali. Non svolge alcuna tutela sindacale nei confronti dei propri Associati.

La SIM rappresenta i propri Associati nelle sedi istituzionali e scientifiche.

3.4. La SIM riunisce laureati in medicina e chirurgia che operano nel campo della medicina generale, medicina specialistica, universitari, ospedalieri e/o liberi professionisti. La SIM riunisce anche laureati in discipline scientifiche coinvolti nella ricerca e lo sviluppo della mesoterapia. Ciascun Associato, nel rispetto dello statuto, del codice etico ed il regolamento SIM, ha titolo per partecipare alle decisioni e a ogni attività scientifica della SIM.

3.5. Ciascun Associato, prima di prendere parte attiva ad ogni attività scientifica SIM, deve dichiarare eventuali conflitti di interesse per permettere al Consiglio Direttivo la valutazione di congruità.

Articolo 4 **Patrimonio ed entrate della SIM**

4.1. Il patrimonio della SIM è costituito dai beni, mobili e immobili che pervengono alla SIM a qualsiasi titolo destinati a incrementarne il patrimonio. Per adempiere gli scopi statutari, la SIM può avere le seguenti entrate:

- residui attivi dei precedenti esercizi
- contributi di terzi
- rendite del patrimonio
- quote sociali.

4.2. Il Consiglio Direttivo della SIM stabilisce la quota di iscrizione annuale. L'adesione alla SIM non comporta obblighi di finanziamento rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.

4.3. I versamenti effettuati dagli Associati come quota annuale di iscrizione alla SIM non sono rivalutabili, né ripetibili, e in nessun caso possono essere richiesti come restituzione o rimborso di quanto versato alla SIM.

4.4. I versamenti eseguiti dagli Associati a titolo di quota annuale di iscrizione non costituiscono titolo o diritto di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

4.5. È fatto divieto di distribuire e/o destinare anche in modo indiretto il patrimonio della Società come indicato nel presente Statuto durante la vita della Società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle norme di Legge.

In caso di scioglimento

4.6. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio, e al preventivo delle spese, all'Assemblea, da convocarsi entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4.7. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, gli incarichi di consulenza esterna funzionale alle attività e agli scopi della SIM retribuiti, devono essere pubblicati sul sito web istituzionale.

Articolo 5

Ammissione alla SIM

5.1. Gli Associati si distinguono nelle seguenti quattro (4) categorie:

- a) Associati Ordinari;
- b) Associati Aderenti;
- c) Associati Onorari;
- d) Associati Sostenitori.

5.2. Tutti gli Associati hanno uguale diritto a partecipare alle attività scientifiche della SIM e possono presentare contributi alle iniziative scientifiche, ai seminari, ai congressi e ad ogni altra attività.

5.3. L'associazione alla SIM è personale, non trasferibile ad alcun titolo a terzi, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso che va espressamente richiesto al Consiglio Direttivo. L'iscritto si impegna ad approvare ed osservare lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti della SIM e alla consultazione periodica del sito web della SIM ove vengono pubblicate le comunicazioni societarie.

5.4. Gli Associati Ordinari sono:

- laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione medica che operano nel campo della medicina generale, medicina specialistica, universitari, ospedalieri e/o liberi professionisti con particolare interesse alla mesoterapia, in ogni suo campo di applicazione, a scopo preventivo, curativo e riabilitativo e/o di ricerca scientifica.

Gli Associati Ordinari devono dichiarare il possesso dei requisiti al momento dell'iscrizione.

Gli Associati Ordinari possono candidarsi a cariche sociali ed hanno diritto di voto in assemblea purché in regola con il versamento della quota annuale.

Tra Gli Associati i fondatori della SIM sono esentati dal pagamento obbligatorio della quota annuale.

Gli Associati Ordinari sono proposti dal Presidente SIM e nominati con delibera del consiglio direttivo e devono essersi distinti nel campo della ricerca della clinica, della formazione e della diffusione della mesoterapia

5.5. Gli Associati Aderenti sono:

- laureati in medicina e chirurgia con particolare interesse alla mesoterapia e alla ricerca di ricerca scientifica.

Gli Associati Aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali e sono tenuti al versamento della quota annuale, possono presentare mozioni personali o collettive, possono contribuire ai progetti scientifici della SIM.

Gli Associati Aderenti possono diventare Associati Ordinari se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.4 del presente statuto.

6.6. Gli Associati Onorari sono scelti tra le personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca, della clinica, della formazione e della diffusione della mesoterapia. Sono proposti dal Presidente SIM e nominati con delibera del Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

5.7. Gli Associati Sostenitori sono soggetti pubblici o privati interessati a promuovere la ricerca scientifica, la formazione e la diffusione della mesoterapia e possono proporre progetti al direttivo SIM. I Sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale pari a dieci (10) volte la quota annuale stabilita per gli Associati Ordinari.

Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

5.8. L'elenco degli Associati è regolarmente aggiornato e custodito dal Segretario della SIM. Tutti gli Iscritti sono tenuti a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo SIM di eventuali variazioni di posta elettronica, posta elettronica certificata e quant'altro sia necessario per consentire alla SIM di inviare le comunicazioni.

Resta comunque l'obbligo da parte degli Associati di consultare regolarmente il sito web della SIM per visionare le comunicazioni del consiglio direttivo.

5.9. Non possono essere iscritti alla SIM coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti nel presente Statuto e dal Codice Etico della SIM. Sono ammessi alla SIM come Associati di tutte le

categorie anche soggetti di ogni altra nazionalità in possesso dei titoli richiesti secondo le modalità stabilite per l'ammissione.

Articolo 6

Perdita della qualità di Associato

6.1. La qualità di Associato si perde per decesso, dimissione volontaria, sospensione espulsione. La perdita della qualità di Associato esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della SIM. Le quote di partecipazione alla SIM non sono trasferibili ad alcun titolo e non sono rivalutabili.

6.2. Le dimissioni volontarie possono essere rassegnate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata come stabilito nel regolamento SIM. Le dimissioni dell'Iscritto non gli precludono la possibilità di essere in seguito riammesso nella SIM previa verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dallo Statuto.

6.3. Ogni Associato che si rende moroso nel versamento della quota annuale perde il diritto di voto, la possibilità di mantenere o essere eletto a cariche sociali, ma mantiene il diritto di partecipare alle assemblee SIM. L'Iscritto SIM potrà riacquisire il diritto di voto in qualunque momento previo il versamento della quota dell'anno in corso.

L'Associato che ha regolarmente versato la quota nei tre anni precedenti può candidarsi a cariche sociali.

6.4. L'espulsione degli Associati è conseguente a provvedimenti disciplinari adottati quando le loro azioni siano contrarie alla natura, ai fini e alle attività della SIM. La modalità di espulsione, ove questa sia prevista, è definita nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo SIM. Durante l'istruttoria del Consiglio Direttivo, l'associato viene sospeso, perde la carica sociale eventualmente ricoperta ed il diritto di voto, in attesa della decisione del Consiglio Direttivo.

6.5. L'Associato espulso dalla SIM può essere nuovamente ammesso, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ove sia dimostrata la cessazione delle ragioni che hanno determinato l'espulsione e ove siano presenti i requisiti per la riammissione.

6.6. L'Associato si iscrive annualmente alla SIM versando la quota annuale entro il 28 Febbraio di ciascun anno. I nuovi Associati devono pagare l'intera quota sociale quando la data di iscrizione sia anteriore al 30 Settembre, dopo questa data verseranno il 50% della quota annuale.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

7.1. Sono Organi della SIM:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti, se nominato.

7.2. Nessuna retribuzione è prevista per le cariche sociali.

7.3. Il Presidente e tutti i membri degli organi sociali della SIM devono rispondere al requisito dell'autonomia e indipendenza da imprese, aziende ed enti economici pubblici o privati. Essi non possono svolgere attività imprenditoriale, né direttamente né per interposta persona. Essi possono anche avere cariche in altre società scientifiche a patto che esse non entrino in contrasto con i principi statutari SIM. Nessuno degli Associati facenti parte degli organi sociali della SIM deve avere subito sentenze di condanna passate in giudicato.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati quali Associati ordinari alla data di svolgimento della stessa.

L'Assemblea rappresenta l'organo sovrano della SIM ed è presieduta dal suo Presidente.

8.2. L'Assemblea delibera le direttive necessarie al conseguimento degli scopi statutari; delibera in seduta straordinaria le modifiche statutarie, del Codice Etico e del Regolamento; delibera sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio; elegge i membri del Consiglio Direttivo come costituito ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto; elegge il Collegio dei Probiviri; approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati ordinari.

8.3. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria sono chiamate dal Presidente mediante lettera o email e pubblicate sul sito web della SIM almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea riportando con precisione luogo, ora dell'assemblea, gli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide in prima convocazione

con la metà degli iscritti aventi diritto di voto e le delibere sono accettate con maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono ritenute valide con il numero dei presenti aventi diritto di voto e le delibere sono accettate a maggioranza dei voti dei presenti. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea che redige il verbale della seduta.

Gli Associati che desiderino portare argomenti di discussione sottoponendoli al voto dell'Assemblea devono inoltrare richiesta scritta al Presidente almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e gli scrutatori sono 2 (due) Associati e il procedimento elettorale è disciplinato dal Regolamento della SIM.

8.4. L'Assemblea per le modifiche dello Statuto è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno indicato per l'assemblea stessa da inviarsi a mezzo lettera o email e pubblicate sul sito web della SIM ed è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con qualunque numero di presenti aventi diritto di voto (Associati ordinari in regola con la quota annuale) e le delibere sono accettate con maggioranza dei voti degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti nel Libro degli Associati alla SIM.

8.5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati entrano in vigore con l'atto dell'approvazione. Gli Associati con diritto di voto impossibilitati a partecipare alle Assemblee possono farsi sostituire da altro Associato ordinario munito di delega scritta. Ciascun Associato non può rappresentare più di un Associato.

8.6 Il Presidente può decidere di estendere la votazione tramite email o attraverso il sito web istituzionale, secondo modalità contenute nel Regolamento, al fine di favorire gli Associati aventi diritto di voto che non possono essere presenti nella sede della seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati Ordinari, ed è composto da 18 consiglieri. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, i due (2) vice Presidenti, il Segretario generale e il Tesoriere. Il consiglio direttivo dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. La lista dei candidati è resa

nota dal Presidente prima delle elezioni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e ciascun Associato Ordinario, con diritto di voto. Fanno parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato).

Le modalità per le convocazioni delle assemblee e le elezioni sono specificate nel regolamento della SIM.

9.2. Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ogni anno redige il rendiconto preventivo e consuntivo della SIM da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina le quote associative annuali, ha l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali della SIM sulla base di programmi approvati dall'Assemblea, delibera sulle domande di iscrizione degli Associati e sulla nomina degli Associati Onorari; redige la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell'Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati; predispone il Regolamento dell'Associazione; predispone il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera l'apertura di sedi e sezioni nelle regioni e nelle province autonome e sulla loro soppressione; tutela il prestigio dell'Associazione in ogni sede, vigila sul comportamento deontologico degli associati, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica e ne riferisce al Collegio dei Probiviri; nomina i membri delle commissioni scientifiche; promuove la diffusione dei risultati dei lavori dei comitati scientifici; organizza congressi, riunioni scientifiche, corsi di formazione e altre attività sociali; nomina la commissione di Revisori Scientifici per validare la qualità tecnico scientifica delle attività con finalità istituzionali. Nomina eventuali consulenti esterni alla SIM conferendogli mandati specifici per espletare attività pertinenti agli scopi della SIM determinandone preventivamente il compenso e riportandone specifica informazione sul sito istituzionale.

9.3. Il Consiglio Direttivo organizzando le commissioni scientifiche, può coinvolgere esperti nazionali e internazionali esterni che possono gratuitamente collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIM. Il nome di esperti esterni può essere inserito nelle pubblicazioni scientifiche SIM o riportato nei materiali didattici SIM.

9.4. Il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito della città di Roma, istituire e sopprimere sedi secondarie uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

9.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno (due) volte l'anno su sua iniziativa o su richiesta della metà dei suoi membri o da 1/10 degli Associati. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri o in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che ottiene il voto favorevole del Presidente. Il presidente, i vice presidenti, tesoriere e segretario possono ricevere una o più deleghe da parte di qualsiasi membro del consiglio direttivo in caso di assenza. Ogni consigliere dispone di un voto e può ricevere una sola delega da altro consigliere assente.

9.6. Del Consiglio Direttivo fanno parte i Presidenti Onorari, personalità autorevoli aventi esperienze culturali, elevate doti umane e professionali e principi aderenti alle linee programmatiche e politiche della SIM. Il Consiglio Direttivo può sceglierli su proposta di qualunque Associato Ordinario anche tra personalità esterne alla Società purché sussistano i requisiti di cui al presente Statuto. I Presidenti Onorari possono rinunciare al loro mandato dandone comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata al Presidente della SIM. I Presidenti Onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

9.7. I consiglieri partecipano alle riunioni del consiglio direttivo proponendo progetti con finalità statutarie, partecipano alla realizzazione dei gruppi di lavoro con le commissioni scientifiche e suggeriscono alla Presidenza ricerche scientifiche, progetti formativi e di diffusione della mesoterapia. Riportano alla presidenza il risultato delle attività svolte dai gruppi di lavoro essi coordinano. Possono rappresentare la SIM, su delega del Presidente, in abito scientifico.

I consiglieri che intendono dimettersi dal ruolo devono inviare comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata al Presidente della SIM.

Articolo 10

La Presidenza SIM

10.1. La Presidenza è composta dal Presidente, da 2 (due) Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

11.2. Il Presidente eletto dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E' il rappresentante legale della SIM, convoca e presiede le Assemblee degli Associati sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce e presiede il Consiglio Direttivo. Cura che siano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, i

Vice-Presidenti ne assumono congiuntamente le funzioni fino alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente della Società. E' fatto espresso divieto per il legale rappresentante di svolgere attività che siano in conflitto di interesse con le attività della SIM. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici a singoli Consiglieri o l'attribuzione di deleghe per il compimento dei singoli atti, che deve approvare.

10.3. I 2 (due) Vice Presidenti eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Coadiuvano il Presidente nella sua azione, e lo sostituiscono in sua assenza con funzioni esercitate congiuntamente. Il loro voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.

10.4. Il Segretario eletto dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Cura lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) e mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e con quanti fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi della SIM. Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell'assemblea. Il Segretario detiene il libro degli Associati e verifica che essi abbiano il requisito per mantenerne l'iscrizione.

10.5. Il Tesoriere eletto dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Cura insieme al Segretario il registro degli Associati, controlla il pagamento delle quote associative e gestisce le finanze della società e custodisce la documentazione e i giustificativi di tutte le spese sostenute dalla Società. Custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico riguardanti la Società; provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo. Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni delle cariche societarie relative al Consiglio Direttivo può convocarsi l'Assemblea degli Associati per eleggere le cariche dimessesi.

Fino al momento delle elezioni il Presidente e uno dei vice Presidenti possono ad interim ricoprire la carica dimissionaria ad eccezione della carica di tesoriere.

10.6 Possono proporsi a ciascuna carica del consiglio direttivo gli associati Ordinari iscritti alla SIM da almeno tre anni.

Articolo 11

Il Collegio dei Probiviri

11.1 Il Collegio dei Probiviri consta di tre (3) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e dura in carica 3 (tre) anni. Sovrintende, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle finalità statutarie ed alle norme etiche, sia di singoli Associati, sia degli organi della Società. Il Collegio è convocato su richiesta di qualunque Associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza decide ogni controversia tra gli Associati, e tra Associati e gli Organi dell'Associazione e su quanto attiene all'osservanza del Codice Etico, ma non hanno diritto di voto. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo. In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, sono sottoposte al Collegio le questioni disciplinari da valutare. Il Collegio fissa le audizioni degli interessati e fornisce al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni.

Articolo 12

Commissioni Scientifiche e controllo della qualità delle attività

12.1. Il Presidente della SIM, sentito il consiglio direttivo, per raggiungere i propri scopi:

- a. Nomina una commissione scientifica composta da esperti nelle varie aree di applicazione della mesoterapia per garantire la multidisciplinarietà della ricerca scientifica, della formazione;
- b. Nomina una commissione scientifica internazionale per garantire la multidisciplinarietà internazionale;
- c. Nomina un comitato di revisione della qualità dei documenti scientifici destinati alle Istituzioni;
- d. Nomina un comitato etico a garanzia del rispetto della persona.

12.2. La selezione dei membri delle commissioni scientifiche e il conflitto di interessi sono specificati nel Regolamento e nel codice etico SIM.

12.3. La Commissione Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo ogni 3 (tre) anni tra professionisti Associati SIM o tra professionisti di chiara fama nazionale e/o internazionale anche non Associati SIM. La Commissione conduce attività scientifiche SIM o verifica e controlla la qualità delle attività svolte dalla SIM.

12.4. la Commissione Scientifica suggerisce o revisiona le attività di ricerca, cliniche e di formazione. Il Comitato ha facoltà di formulare

al Direttivo proposte scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla SIM.

12.5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione di una o più sotto commissioni scientifiche in funzione delle attività e delle aree tematiche che devono essere trattate.

12.6. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio e nominarne un Coordinatore. I Gruppi di Studio opereranno per perseguire gli scopi statutari. Ogni Gruppo di Studio potrà stabilire un piano di lavoro approvato dal Consiglio Direttivo e comunque non in contrasto con il Codice Etico e il Regolamento SIM.

12.7. Il Presidente istituisce una Comitato di Revisione della qualità scientifica anche con non Associati alla SIM, cui sottoporre la revisione finale di documenti con finalità Istituzionali. Tale commissione di revisione effettua il controllo della qualità dei documenti scientifici prodotti e può suggerire al Presidente le azioni correttive prima che essi vengano consegnati alle Istituzioni.

12.8. Il Presidente, sentito il consiglio direttivo, nomina una commissione etica per sottoporre il controllo della correttezza etica delle attività scientifiche che la SIM propone alle Istituzioni e/o ai cittadini e/o ai pazienti. Il comitato etico ha piena facoltà di comunicare al Presidente SIM le correzioni necessarie per diffondere comunicati o documenti destinati alle Istituzioni.

12.9. L'elenco degli Associati del Consiglio Direttivo, dei partecipanti alle commissioni scientifiche, comitato di revisione della qualità scientifica, dei gruppi di studio, del rappresentante regionale e/o provinciale, saranno resi pubblici sul sito SIM.

Articolo 13

13.1 Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

13.2 L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

13.4 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5 Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato, con delibera Assembleare, al medesimo Organo di controllo.

Articolo 14 **Sezioni Regionali e Provinciali**

14.1 Il Presidente può decidere di istituire rappresentanti a livello regionale e provinciale, anche con apposite sedi ove necessario, che il Consiglio Direttivo approva per perseguire scopi e attività istituzionali della SIM.

I rappresentanti possono essere nominati in ciascuna area di interesse della mesoterapia ed essi operano sotto egida e diretto controllo, secondo modalità individuate ed approvate per iscritto come da regolamento, dal Consiglio Direttivo.

14.2. Le Sezioni Regionali e Provinciali sono rappresentate da almeno un Associato delegato dal consiglio direttivo in regola con l'iscrizione annuale in base alla residenza o al domicilio lavorativo.

14.3. Il rappresentante Regionale o Provinciale si attiene alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo nel perseguimento delle finalità istituzionali della SIM. La durata del mandato è di tre (3) anni, rinnovabile. Le sezioni rispettano il Regolamento ed il codice etico SIM.

14.4. Il Presidente può in qualsiasi momento decidere di rimuovere una sede regionale o provinciale e/o sostituire il rappresentante regionale o provinciale che non risponda ai requisiti del presente Statuto, del regolamento SIM o del codice etico SIM.

14.5. il rappresentante regionale o provinciale può proporre al consiglio direttivo SIM la nomina di altri rappresentanti nella stessa regione o provincia nelle varie aree di applicazione della mesoterapia.

14.6. Il rappresentante regionale o provinciale può individuare e proporre al consiglio direttivo SIM le progettualità locali che concorrano alle finalità statutarie.

Articolo 15 **Conflitto di Interesse**

15.1. Ciascun Associato SIM, con una carica societaria, membro di organo della SIM, che ritenga di essere oggetto di un possibile conflitto di interessi nello svolgimento di una attività, nell'ambito di una deliberazione di un documento prodotto per gli scopi statutari e diretto a Istituzioni, ne dà immediata notizia all'ufficio di Presidenza, riportando con trasparenza l'eventuale conflitto di interesse, anche solo potenziale.

15.2 Nell'ambito di un processo scientifico l'Associato che ritenga sia sopraggiunto un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ha il dovere di sospendersi dalla carica, di astenersi dalla votazione di deliberazione, di rifiutare l'incarico scientifico, di astenersi dallo svolgere un determinato incarico.

Nei casi di inosservanza, le deliberazioni emesse possono essere impugnate entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro data. Il membro dell'organo inadempiente della procedura risponde dei danni che provoca alla SIM dalla sua azione o dalla sua omissione.

Articolo 16 **Clausola Compromissoria**

16.1. E' rimessa alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra gli Associati e tra l'Associazione e gli Associati che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale competente per territorio.

Articolo 17 **Scioglimento E Liquidazione**

17.1 L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del

patrimonio residuo. In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Articolo 18
Norme Finali

18.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

18.2 Tutto quanto non previsto dal presente statuto sarà normato dal regolamento della SIM.